

Comunicata ai Capigruppo
consigliari il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 188 delibera

OGGETTO: Patrocinio legale indiretto dell'Ente ad ex dipendente del Comune di Amatrice.

Data 14-12-2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **17:30** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fontanella Antonio	SINDACO	P
Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	P
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Antonio Fontanella**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO che con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 10358 del 03.07.2020 ad oggetto: "*Proc. Pen. n. 373/2012 R.G.N.R. – Trasmissione sentenza di assoluzione e richiesta rimborso spese legali*" la ex dipendente ha richiesto di poter usufruire del patrocinio legale indiretto per fatti occorsi in servizio ed ha contestualmente allegato la Sentenza Trib. Pen. Rieti n. 172/2020 di assoluzione perché i fatti non costituiscono reato e le fatture n. 225 del 31.07.2015, fattura n. 276 del 15.10.2015, fattura n. 302 del 30.11.2015 e n. 163 del 23.06.2020 dell'Avv. Mariella Cari;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000, che espressamente prevede quanto segue: "*1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio*";

CONSIDERATO il parere della Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per il Veneto, nella Deliberazione n. 184/2012/PAR depositata presso la Segreteria in data 12.03.2012 secondo il quale: "*(...) il diritto al rimborso, in quanto estrinsecazione di un principio generale di difesa, appare volto a proteggere, non solo l'interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio, ma anche l'immagine della P.A. di appartenenza, per la quale quel soggetto agisce. Se ne ricava, quindi, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, la ammissibilità anche del successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente. In questi casi, la pretesa ad ottenere il rimborso delle spese legali postula un'attività valutativa di intermediazione amministrativa dovuta al fatto che la P.A. è chiamata ad accertare, all'esito del procedimento contenzioso (ex post), che non sussista un conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore*";

DATO ATTO che non è presente, al momento della richiesta, un Regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori comunali;

CONSIDERATO che gli atti ed i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal soggetto in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela della propria immagine assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato, non sussistendo conflitti di interessi;

PRESO ATTO delle fatture dell'Avv. Mariella Cari (fattura n. 225 del 31.07.2015, fattura n. 276 del 15.10.2015, fattura n. 302 del 30.11.2015 e n. 163 del 23.06.2020), acquisite al protocollo dell'Ente n. 10358 del 03.07.2020, e ritenuto lo stesso congruo per l'attività di difesa svolta;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di porre, giusta intervenuta sentenza del Trib. Pen. Ri n. n. 172/2020 di assoluzione perché i fatti non costituiscono reato, per la propria ex dipendente, a carico del bilancio comunale le spese per patrocinio legale che saranno impegnate con successivo atto del Responsabile del Settore Affari Generali alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge, in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendente ed amministratori comunali;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con votazione favorevole

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante del presente atto.

2. DI ACCOGLIERE la richiesta di patrocinio legale avanzata con nota acquisita al protocollo n. 10358 del 03.07.2020 ad oggetto: “*Proc. Pen. n. 373/2012 R.G.N.R. – Trasmissione sentenza di assoluzione e richiesta rimborso spese legali*”, da parte della ex dipendente, per atti e fatti dalla stessa posti in essere nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio.

3. DI APPROVARE fatture n. 225 del 31.07.2015, fattura n. 276 del 15.10.2015, fattura n. 302 del 30.11.2015 e n. 163 del 23.06.2020 dell'Avv. Mariella Cari, acquisite al protocollo dell'Ente n. 10358 del 03.07.2020.

4. DI DARE MANDATO al Settore I – Affari Generali di predisporre tutti gli atti necessari e susseguenti.

5. DI DICHIARARE, con separata votazione, con esito favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to Antonio Fontanella

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 23-12-2020

Reg. 1976

lì

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale

lì,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

lì, 14-12-2020

☒ ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

☒ **Dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

lì, 14-12-2020

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri
